

Numero
5976

fr

0

Bellinzona
1 dicembre 2021

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale delle finanze
DFF
Bundesgasse 3
3003 Berna

medea.meier@ezv.admin.ch
patrice.obrien@ezv.admin.ch
SB-Recht-Sekretariat@sem.admin.ch

Procedura di consultazione concernente l'Ordinanza di esecuzione per la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Revisione totale dell'ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello Spazio Schengen (OCOFE), modifiche dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) e dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1) nonché ulteriori modifiche all'OEAE e all'OAsi 1

Gentili signore,
Egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 20 ottobre 2021 in merito alla summenzionata procedura di consultazione. L'Ordinanza di esecuzione per la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e le conseguenti modifiche all'OCOFE, all'OEAE e all'OAsi 1 nonché le ulteriori modifiche all'OEAE e all'OAsi 1, unitamente al relativo rapporto esplicativo, sono stati esaminati in collaborazione con l'Ufficio cantonale della migrazione e i servizi di polizia interessati.

Ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

1. Considerazioni generali

In generale, come Esecutivo cantonale accogliamo favorevolmente la proposta di novella legislativa in parola, inerente l'Ordinanza di esecuzione per la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e le conseguenti modifiche all'OCOFE, all'OEAE e all'OAsi 1 nonché le ulteriori modifiche all'OEAE e all'OAsi 1.

Anche le Autorità di polizia salutano favorevolmente le modifiche qui contemplate, le quali contribuiranno indubbiamente a monitorare in modo più efficace le frontiere esterne Schengen così come i flussi migratori, garantendo una maggiore sicurezza per la Svizzera e il Ticino, territorio particolarmente toccato da questa problematica, data la sua peculiare posizione geografica.

Concordiamo con l'Autorità federale che, con le modifiche conseguenti al recepimento del menzionato regolamento (UE) vi sarà un miglioramento dei controlli alle frontiere esterne Schengen e delle operazioni di rimpatrio dei cittadini extra UE che si trovano illegalmente nello Spazio Schengen, che avverranno nel rispetto dei loro diritti fondamentali. Per raggiungere questo obiettivo l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera avrà a disposizione il personale ed i mezzi necessari per adempiere ai suoi compiti nel contesto della gestione delle frontiere e dei rimpatri. In aggiunta, in ossequio ad una raccomandazione espressa nell'ambito dell'ultima valutazione Schengen, nella LAsi è stato inserito un obbligo esplicito per il richiedente l'asilo respinto di lasciare lo Spazio Schengen. Di riflesso anche l'OAsi 1 deve essere adattata di conseguenza.

In sintesi queste modifiche concernono l'OCOFE, la quale regola i compiti e gli impieghi dei collaboratori dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD), la cooperazione dell'AFD quale riferimento nazionale nei confronti dell'Agenzia, la rappresentanza della Svizzera nel Consiglio d'amministrazione nonché i compiti nei settori impieghi di personale AFD all'estero, impieghi di personale estero in Svizzera e di impieghi di consulenti in materia di documenti. Nell'ambito di questa revisione totale l'OCOFE cambierà denominazione e in futuro verrà chiamata "Ordinanza sulla cooperazione internazionale per la sicurezza dei confini (OCISC)".

Per quanto attiene all'OEAE, verranno modificati l'ammontare delle indennità da versare ai Cantoni e le modalità d'indennizzo per gli impieghi di personale cantonale nel contesto dei rimpatri. Infine, relativamente all'Oasi 1, verranno precisate le informazioni e il sostegno previsto dalla LAsi da parte dei fornitori di prestazioni e dei consultori ai richiedenti d'asilo nell'ambito di possibili violazioni dei diritti fondamentali nel contesto degli interventi dell'Agenzia.

A riguardo siamo del parere, come l'Autorità federale, che le modifiche appena descritte forniranno il loro contributo all'implementazione della sicurezza all'interno dello Spazio Schengen e lungo le frontiere esterne e faciliteranno il rimpatrio dei cittadini in situazione irregolare in rispetto dei loro diritti fondamentali.

Da ultimo rileviamo che sulla necessità di modificare l'OASI 1 e l'OEAE, al fine di dar seguito alle raccomandazioni della Commissione europea nel quadro dell'ultima valutazione Schengen, non possiamo che essere concordi. Infatti le modifiche in parola permettono di conformare la legislazione interna a quanto sancito del diritto europeo in questo contesto.

2. Considerazioni sugli articoli delle Ordinanze federali oggetto di modifica

2.1 Ordinanza sulla cooperazione internazionale per la sicurezza dei confini (OCISC ex OCOFE)

Nessuna osservazione.

2.2 Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)

Ad art. 15d Agenti di scorta di polizia dei Cantoni

L'obbligo di impiegare agenti di scorta di polizia per gli interventi internazionali di rimpatrio rende necessaria una specifica formazione per le persone ingaggiate, anche in considerazione del contesto della nazione in cui andranno a operare, con un conseguente dispendio di tempo e di risorse che andranno a gravare direttamente sul servizio che le metterà a disposizione. Parimenti, non essendo ancora possibile allo stato attuale delle cose indicare con esattezza il numero di persone che dovranno essere impiegate dal nostro Cantone nell'ambito dei rimpatri, ci preme evidenziare le possibili difficoltà, anche a dipendenza della durata dell'ingaggio, che si potranno avere nel reperire il personale necessario.

Ad. art. 26b cpv. 1 lett. a e b

Come Consiglio di Stato condividiamo con l'Autorità federale la necessità di modificare questi disposti, in ossequio alle raccomandazioni della Commissione europea nel quadro dell'ultima valutazione Schengen. Infatti per la trasposizione delle stesse si rende necessario estendere nell'art. 26b cpv. 1 lett. a) OEAE l'obbligo dello straniero di lasciare lo Spazio Schengen oltre che la Svizzera e al cpv. 1 lett. b) del medesimo disposto indicare che la data fissata per lasciare la Svizzera vale anche per lasciare lo Spazio Schengen. Così facendo la legislazione interna sarà conforme alla direttiva sui rimpatri dell'Unione europea (direttiva rimpatri UE), secondo la quale gli Stati Schengen hanno l'obbligo di emettere decisioni d'allontanamento che indicano agli stranieri interessati lo Spazio Schengen e di recarsi in Patria o in un Paese terzo fuori dallo Spazio Schengen.

2.3 Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Oasi 1)

Ad. art. 32 cpv. 1

Per gli stessi motivi indicati nel commento alla modifica dell'art. 26 cpv. 1 lett. a e b OEAE, a questo disposto deve essere tolto il riferimento alla Svizzera per far comprendere che l'allontanamento è da tutto lo Spazio Schengen. Per quanto attiene alla relativa spiegazione di questa modifica si rinvia a quanto suindicato nel commento alla modifica di cui all'art. 26 cpv. 1 lett. a e b OEAE.

Ad. art. 52a bis, 52b bis e 52f cpv. 2 bis

In qualità di Esecutivo cantonale concordiamo con il legislatore federale sulla necessità di informare i richiedenti l'asilo, nell'ambito delle spiegazioni inerenti agli obblighi ed ai diritti che la procedura d'asilo comporta, anche della possibilità di ricorso all'Agenzia relativamente alle violazioni connesse a impieghi dell'Agenzia stessa. Ciò indicando,

dopo la presentazione della domanda d'asilo, presso i centri della Confederazione, in aeroporto o in caso di procedura ampliata presso un consultorio giuridico, la procedura di ricorso da seguire presso l'Agenzia ed i diritti fondamentali, previsti dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Questo compito viene demandato alla rappresentanza legale, la quale deve fornire consulenza e sostegno al richiedente nella presentazione di un ricorso all'Agenzia nel caso in cui lo stesso sostiene di aver subito una violazione dei propri diritti fondamentali ai sensi della carta dei diritti fondamentali UE. Rimarchiamo come un'informazione preventiva e formulata in diverse lingue da parte dell'autorità sia da auspicare, in modo da sensibilizzare i migranti su questo loro diritto. Questa novella legislativa permette così di garantire una protezione adeguata al richiedente l'asilo in caso di asserite violazioni dei suoi diritti nell'ambito di attività svolte dall'Agenzia, facendo capo a strutture già esistenti come i consultori presenti nei vari Cantoni oppure i rappresentanti legali a disposizione nei centri federali di asilo o presso gli aeroporti.

3. Conclusioni

In qualità di Consiglio di Stato non possiamo che confermare la necessità di procedere agli adeguamenti delle menzionate ordinanze, resisi necessari a seguito dell'applicazione dell'Ordinanza di esecuzione per la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e del recepimento delle raccomandazioni della Commissione europea nel quadro dell'ultima valutazione Schengen.

Parimenti l'Esecutivo cantonale valuta positivamente il contributo che apporteranno questi recepimenti e le relative modifiche del diritto interno a livello di ordinanze allo scopo di accrescere la sicurezza all'interno dello Spazio Schengen e sulle frontiere esterne, di semplificare la gestione delle frontiere esterne dello spazio Schengen e di accrescere la garanzia del rispetto e la tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti l'asilo.

Infine, dal lato finanziario, rileviamo che a mente dell'Autorità federale i Cantoni non dovrebbero venir particolarmente toccati poiché la proposta modifica legislativa non comporta significativi aggravii per le Autorità cantonali coinvolte, né in termini economici né sugli effettivi del personale.

Viene accolto favorevolmente l'aumento dei forfait di rimborso spese per gli agenti delle polizie cantonali impiegati nell'ambito dell'allontanamento.

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Manuele Bertoli

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch)
- Comando della Polizia cantonale (servizio.giuridico@polca.ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet